Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 49 del 19 febbraio 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 febbraio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a dieci posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte e Lombardia . . . . . *Pag.* 3

Concorso, per esami, a sette posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche «coltivazioni tabacchi» e «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (nella regione Trentino-Alto Adige, i vincitori saranno destinati esclusivamente alla manifattura tabacchi di Rovereto) . . . . . » 10

Concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche . . . . . » 17

Concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche «coltivazioni tabacchi» e «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria . . . . . » 24

Concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche «coltivazioni tabacchi» e «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania . . . . . » 32

Concorso, per esami, a otto posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche «coltivazioni tabacchi» e «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglia . . . . . » 39

Concorso, per esami, a due posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna . . . . . » 46

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a dieci posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte e Lombardia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione predetta, in relazione alle effettive esigenze di personale degli uffici, opifici e stabilimenti dei monopoli situati in talune regioni;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per dieci posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca «manifatture tabacchi», dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati eslusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte e Lombardia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale «per la meccanica» o «per l'elettrotecnica».

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei Carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

— siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

— siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla Manifattura tabacchi di Milano, via Fulvio Testi n. 121, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.
Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresí produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione del limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.
Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F)*.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.
Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.
Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Milano nei giorni 26 e 27 maggio 1979, presso la manifattura tabacchi, via Fulvio Testi n. 121, salva la facoltà, per l'amministrazione, di istituire altre sedi, od indicare altra data, in relazione al numero dei candidati.

La prima prova scritta sarà comune a tutti i candidati; la seconda prova scritta verterà, invece, sugli argomenti che il citato programma allegato *C* prevede, separatamente, per i periti industriali «specializzazione per la meccanica» e per i periti industriali «specializzazione per l'elettrotecnica».

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.
Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a capo laboratorio o vice capo-officina in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1979
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 154

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b)*, del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952 n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone di intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate.

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell' Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani:*

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti:*

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*), della voce orfani, dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi:*

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) *cittadini deportati o internati:*

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residen-

za, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti:*

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a), b)* e *c),* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento:*

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativio brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:*

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero per la difesa;

10) *perseguitati razziali:*

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati:*

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato:*

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c).* A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1ª prova (comune a tutti i candidati).

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazione della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª prova (per i periti industriali per la meccanica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Misure di portata - Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Circuiti oleodinamici - Macchine idrauliche.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Gas e vapori - Principi della termodinamica.

Generatori di vapore - Macchine termiche - Diagrammi entropici e di Mollier - Cicli - Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel - Nozioni sulle turbine a gas - Ventilatori - Compressori - L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche - Generatori di corrente - Motori elettrici - Trasformatori - Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misura - Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica - Impulso e quantità di moto - Lavoro di una forza e di una coppia - Principio della conservazione dell'energia - Potenza - Movimento di inerzia - Urto dei corpi.

Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento - Lubrificazione - Resistenza del mezzo - Trasmissione del lavoro - Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine - Rendimenti.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Deformazione - Verifica di stabilità - Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica - Acciaio - Leghe leggere - Bronzo - Ottone - Legno - Materie plastiche, ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia - Strumenti di misura e di controllo - Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo - Fusione - Fucinatura - Saldatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Estruzione.

Organizzazione della produzione - Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi - Elementi per il calcolo dei costi - Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

2ª prova (per i periti industriali per l'elettrotecnica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Pompe.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Nozioni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Elettrostatica - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Correnti elettriche continue e alternate - Grandezze periodiche e alternative e loro rappresentazione - Cenni di elettronica.

Circuiti elettrici e magnetici - Grandezze elettriche - Circuiti a corrente alternata monofasi e polifasi - Leggi relative - Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti - Tubi elettronici - Semiconduttori - Onde elettromagnetiche.

Generatori di corrente continua - Motori a corrente continua - Generatori di corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni - Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, avvolgimenti interni - Parallelo dei trasformatori - Autotrasformatori - Trasformatori di misura.

Conversione della corrente - Raddrizzatori - Accumulatori elettrici - Elettrochimica.

Impianti idro e termoelettrici - Linea di trasmissione e di distribuzione - Cabine elettriche - Sottostazioni - Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Impianti di illuminazione.

Materiali conduttori, isolanti e magnetici - Isolamento dei conduttori - Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed alternata - Particolarità costruttive dei trasformatori, dei reostati, degli interruttori, ecc.

Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche per la prevenzione degli infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomeni:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla manifattura tabacchi di Milano
Via Fulvio Testi n. 121

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . (1)
nato a. . . . . (provincia di . . . . . .)
il. . . . . e residente
dal (2) . . . . . in. . . . . (c.a.p. . . . .)
(provincia di . . . . . .) via . . . . . n. . . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca «manifattura tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a periti industriali per la «meccanica» o per «l'elettrotecnica», da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e agli stabilimenti situati nelle regioni Piemonte e Lombardia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . . conseguito presso l'Istituto tecnico industriale di . . . . . .
in data . . . . . .

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni..

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui sopra;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (9) . . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1170)

Concorso, per esami, a sette posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche «coltivazioni tabacchi» e «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (nella regione Trentino-Alto Adige, i vincitori saranno destinati esclusivamente alla manifattura tabacchi di Rovereto).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto di decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione predetta, in relazione alle effettive esigenze di personale degli uffici, opifici e stabilimenti dei monopoli situati in talune regioni;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per un totale di sette posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, così ripartiti:

a) branca «coltivazioni tabacchi» . . . . . posti n. 5
b) branca «manifatture tabacchi» . . . . . posti n. 2

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (nella regione Trentino-Alto Adige, i vincitori saranno destinati esclusivamente alla manifattura tabacchi di Rovereto).

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale «per la meccanica» o «per l'elettrotecnica».

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei Carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della Legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla manifattura tabacchi di Rovereto (Trento), Piazza Manifattura, 1, Borgo Sacco, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni o della regione di cui all'art. 1 del presente decreto;

a quale branca di servizio («coltivazioni tabacchi», «manifatture tabacchi»), in ordine di preferenza, intendano essere nominati, qualora risultino vincitori; gli aspiranti possono dichiarare di concorrere solo per una branca;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione dal cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.
Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento seriologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioe, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.
Categorie dei candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F)*.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.
Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere la prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.
Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Rovereto (Trento) nei giorni 26 e 27 maggio 1979, presso la manifattura tabacchi, piazza Manifattura n. 1, Borgo Sacco, salva la facoltà, per l'Amministrazione, di istituire altre sedi, od indicare altra data, in relazione al numero dei candidati.

La prima prova scritta sarà comune a tutti i candidati; la seconda prova scritta verterà, invece, sugli argomenti che il citato programma allegato *C* prevede, separatamente, per i periti industriali «specializzazione per la meccanica» e per i periti industriali «specializzazione per l'elettrotecnica».

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.
Formazione della graduatoria e assegnazione alle singole branche

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego nonché gli eventuali idonei.

Col medesimo decreto saranno anche effettuate le assegnazioni dei vincitori alle singole branche, rispettando le preferenze secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, a discrezione della Direzione generale dei monopoli di Stato, alla branca con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550 parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a capo laboratorio o vice capo officina in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1979
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 155

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b)*, del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)*, dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b)* e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra Alto atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. *69-ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani:*

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti:*

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a)* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi:*

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, 482;

5) *cittadini deportati o internati:*

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a)*, dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti:*

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento:*

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:*

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero per la difesa;

10) *perseguitati razziali:*

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati:*

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato:*

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1ª prova (comune a tutti i candidati).

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazione della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª prova (per i periti industriali per la meccanica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Misure di portata - Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Circuiti oleodinamici - Macchine idrauliche.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Gas e vapori - Principi della termodinamica.

Generatori di vapore - Macchine termiche - Diagrammi entropici e di Mollier - Cicli - Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel - Nozioni sulle turbine a gas - Ventilatori - Compressori - L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche - Generatori di corrente - Motori elettrici - Trasformatori - Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misura - Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica - Impulso e quantità di moto - Lavoro di una forza e di una coppia - Principio della conservazione della energia - Potenza - Movimento d'inerzia - Urto dei corpi.

Resistenze allo strisciamento ed al rotolamento - Lubrificazione - Resistenza del mezzo - Trasmissione del lavoro - Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine - Rendimenti.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Deformazione - Verifica di stabilità - Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica - Acciaio - Leghe leggere - Bronzo - Ottone - Legno - Materie plastiche, ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia - Strumenti di misura e di controllo - Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo - Fusione - Fucinatura - Saldatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Estruzione.

Organizzazione della produzione - Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi - Elementi per il calcolo di costi - Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

2ª prova (per i periti industriali per l'elettrotecnica)

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Pompe.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione delle calorie - Cambiamenti di stato - Nozioni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Elettrostatica - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Correnti elettriche continue e alternate - Grandezze periodiche e alternative e loro rappresentazione - Cenni di elettronica.

Circuiti elettrici e magnetici - Grandezze elettriche - Circuiti a corrente alternata monofasi e polifasi - Leggi relative - Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti - Tubi elettronici - Semiconduttori - Onde elettromagnetiche.

Generatori di corrente continua - Motori a corrente continua - Generatori di corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni - Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, avvolgimenti interni - Parallelo dei trasformatori - Autotrasformatori - Trasformatori di misura.

Conversione della corrente - Raddrizzatori - Accumulatori elettrici - Elettrochimica.

Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Cabine elettriche - Sottostazioni - Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Impianti di illuminazione.

Materiali conduttori, isolanti e magnetici - Isolamento dei conduttori - Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed alternata - Particolarità costruttive dei trasformatori, dei reostati, degli interruttori, ecc.

Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche per la prevenzione degli infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla manifattura tabacchi di Rovereto (Trento)
Piazza Manifattura n. 1 - Borgo Sacco

Il sottoscritto (cognome e nome). . . . . .(1)
nato a . . . . . (provincia di . . . . .)
il. . . . . e residente dal (2) . . . . . .
in . . . . . (c.a.p.) . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a periti industriali per la «meccanica» o per «l'elettrotecnica», da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e agli stabilimenti situati nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . . .; conseguito presso l'Istituto tecnico industriale di . . . . . in data. . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui sopra;

di voler essere assegnato, in caso di nomina, alle seguenti branche di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (9);

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (10) . . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non acora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) L'aspirante indichi, in ordine di preferenza, le branche («coltivazioni tabacchi», «manifatture tabacchi») in cui, se vincitore, intende essere nominato; egli può dichiarare di concorrere solo per una branca.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1171)

Concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addí 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione predetta, in relazione alle effettive esigenze di personale degli uffici, opifici e stabilimenti dei monopoli situati in talune regioni;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca «manifatture tabacchi», dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale «per la meccanica» o «per l'elettrotecnica».

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei Carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

— siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

— siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla manifattura tabacchi di Bologna, via della Manifattura n. 3, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.
Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione del limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.
Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F)*.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.
Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.
Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Bologna nei giorni 26 e 27 maggio 1979, presso la manifattura tabacchi, via della Manifattura n. 3, salva la facoltà, per l'Amministrazione, di istituire altre sedi, od indicare altra data, in relazione al numero dei candidati.

La prima prova scritta sarà comune a tutti i candidati; la seconda prova scritta verterà, invece, sugli argomenti che il citato programma allegato *C* prevede, separatamente, per i periti industriali «specializzazione per la meccanica» e per i periti industriali «specializzazione per l'elettrotecnica».

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.
Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a capo laboratorio o vice capo officina in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1979
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 156

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b)*, del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952 n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone di intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate.

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b)* e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell' Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani:*

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti:*

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*), della voce orfani, dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi:*

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) *cittadini deportati o internati:*

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti:*

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*), della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento:*

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativio brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:*

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero per la difesa;

10) *perseguitati razziali:*

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati:*

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato:*

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c)*. A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1ª prova (comune a tutti i candidati).

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazione della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª prova (per i periti industriali per la meccanica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Misure di portata - Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Circuiti oleodinamici - Macchine idrauliche.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Gas e vapori - Principi della termodinamica.

Generatori di vapore - Macchine termiche - Diagrammi entropici e di Mollier - Cicli - Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel - Nozioni sulle turbine a gas - Ventilatori - Compressori - L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche - Generatori di corrente - Motori elettrici - Trasformatori - Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misura - Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica - Impulso e quantità di moto - Lavoro di una forza e di una coppia - Principio della conservazione dell'energia - Potenza - Movimento di inerzia - Urto dei corpi.

Resistenze allo strisciamento ed al rotolamento - Lubrificazione - Resistenza del mezzo - Trasmissione del lavoro - Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine - Rendimenti.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Deformazione - Verifica di stabilità - Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica - Acciaio - Leghe leggere - Bronzo - Ottone - Legno - Materie plastiche, ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia - Strumenti di misura e di controllo - Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo - Fusione - Fucinatura - Saldatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Estruzione.

Organizzazione della produzione - Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi - Elementi per il calcolo dei costi - Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

2ª prova (per i periti industriali per l'elettronica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Pompe.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Nozioni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Elettrostatica - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Correnti elettriche continue e alternate - Grandezze periodiche e alternative e loro rappresentazione - Cenni di elettronica.

Circuiti elettrici e magnetici - Grandezze elettriche - Circuiti a corrente alternata monofasi e polifasi - Leggi relative - Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti - Tubi elettronici - Semiconduttori - Onde elettromagnetiche.

Generatori di corrente continua - Motori a corrente continua - Generatori di corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni - Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, avvolgimenti interni - Parallelo dei trasformatori - Autotrasformatori - Trasformatori di misura.

Conversione della corrente - Raddrizzatori - Accumulatori elettrici - Elettrochimica.

Impianti idro e termoelettrici - Linea di trasmissione e di distribuzione - Cabine elettriche - Sottostazioni - Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Impianti di illuminazione.

Materiali conduttori, isolanti e magnetici - Isolamento dei conduttori - Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed alternata - Particolarità costruttive dei trasformatori, dei reostati, degli interruttori, ecc.

Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche per la prevenzione degli infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomeni:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla manifattura tabacchi di Bologna
Via della Manifattura n. 3

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . (1) nato a. . . . . (provincia di . . . . . .) il. . . . . e residente dal (2) . . . . . in . . . . . (c.a.p. . . . .) (provincia di . . . . . .) via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a periti industriali per la «meccanica» o per «l'elettrotecnica», da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e agli stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . . conseguito presso l'Istituto tecnico industriale di . . . . . in data . . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente (6) . . . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui sopra;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (9) . . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1172)

Concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche «coltivazioni tabacchi» e «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concosi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione predetta, in relazione alle effettive esigenze di personale degli uffici, opifici e stabilimenti dei monopoli situati in talune regioni;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per un totale di undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, così ripartiti:

a) branca «coltivazioni tabacchi» . . . . . posti n. 8
b) branca «manifatture tabacchi» . . . . . posti n. 3

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale «per la meccanica» o «per l'elettrotecnica».

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei Carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della Legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla manifattura tabacchi di Firenze, viale delle Cascine n. 35, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni o della regione di cui all'art. 1 del presente decreto;

a quale branca di servizio («coltivazioni tabacchi», «manifatture tabacchi»), in ordine di preferenza, intendano essere nominati, qualora risultino vincitori; gli aspiranti possono dichiarare di concorrere solo per una branca;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimen-

to dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.
Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento seriologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.
Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F)*.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della co-

municazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.
Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere la prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.
Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Firenze nei giorni 26 e 27 maggio 1979, presso la manifattura tabacchi, viale delle Cascine n. 35, salva la facoltà, per l'Amministrazione, di istituire altre sedi, od indicare altra data, in relazione al numero dei candidati.

La prima prova scritta sarà comune a tutti i candidati; la seconda prova scritta verterà, invece, sugli argomenti che il citato programma allegato *C* prevede, separatamente, per i periti industriali «specializzazione per la meccanica» e per i periti industriali «specializzazione per l'elettrotecnica».

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.
Formazione della graduatoria e assegnazione alle singole branche

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego nonché gli eventuali idonei.

Col medesimo decreto saranno anche effettuate le assegnazioni dei vincitori alle singole branche, rispettando le preferenze secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, a discrezione della Direzione generale dei monopoli di Stato, alla branca con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550 parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a capo laboratorio o vice capo officina in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1979
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 157

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b)*, del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)*, dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b)* e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra Alto atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzio-

ne provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. *69-ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani:*

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti Alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti:*

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a)* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi:*

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) *cittadini deportati o internati:*

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a)*, dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti:*

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento:*

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:*

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) *perseguitati razziali:*

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati:*

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato:*

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1ª prova (comune a tutti i candidati).

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazione della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª prova (per i periti industriali per la meccanica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Misure di portata - Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Circuiti oleodinamici - Macchine idrauliche.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Gas e vapori - Principi della termodinamica.

Generatori di vapore - Macchine termiche - Diagrammi entropici e di Mollier - Cicli - Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel - Nozioni sulle turbine a gas - Ventilatori - Compressori - L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche - Generatori di corrente - Motori elettrici - Trasformatori - Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misura - Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica - Impulso e quantità di moto - Lavoro di una forza e di una coppia - Principio della conservazione della energia - Potenza - Movimento d'inerzia - Urto dei corpi.

Resistenze allo strisciamento ed al rotolamento - Lubrificazione - Resistenza del mezzo - Trasmissione del lavoro - Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine - Rendimenti.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Deformazione - Verifica di stabilità - Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica - Acciaio - Leghe leggere - Bronzo - Ottone - Legno - Materie plastiche, ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia - Strumenti di misura e di controllo - Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo - Fusione - Fucinatura - Saldatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Estruzione.

Organizzazione della produzione - Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi - Elementi per il calcolo di costi - Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

2ª prova (per i periti industriali per l'elettrotecnica)

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Pompe.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Nozioni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Elettrostatica - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Correnti elettriche continue e alternate - Grandezze periodiche e alternative e loro rappresentazione - Cenni di elettronica.

Circuiti elettrici e magnetici - Grandezze elettriche - Circuiti a corrente alternata monofasi e polifasi - Leggi relative - Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti - Tubi elettronici - Semiconduttori - Onde elettromagnetiche.

Generatori di corrente continua - Motori a corrente continua - Generatori di corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni - Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, avvolgimenti interni - Parallelo dei trasformatori - Autotrasformatori - Trasformatori di misura.

Conversione della corrente - Raddrizzatori - Accumulatori elettrici - Elettrochimica.

Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Cabine elettriche - Sottostazioni - Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Impianti di illuminazione.

Materiali conduttori, isolanti e magnetici - Isolamento dei conduttori - Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed alternata - Particolarità costruttive dei trasformatori, dei reostati, degli interruttori, ecc.

Tariffficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche per la prevenzione degli infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla manifattura tabacchi di Firenze
Viale delle Cascine n. 35

Il sottoscritto (cognome e nome). . . . . .(1)
nato a . . . . . (provincia di .)
il. . . . . e residente dal (2)
in . . . . . (c.a.p.) . . . (provincia di .)
via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a periti industriali per la «meccanica» o per «l'elettrotecnica», da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e agli stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . . . .,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . . .; conseguito presso l'Istituto tecnico industriale di . . . . . in data. . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui sopra;

di voler essere assegnato, in caso di nomina, alle seguenti branche di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (9);

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (10) . . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) L'aspirante indichi, in ordine di preferenza, le branche («coltivazioni tabacchi», «manifatture tabacchi») in cui, se vincitore, intende essere nominato; egli può dichiarare di concorrere solo per una branca.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1173)

Concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche «coltivazioni tabacchi» e «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto di decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concosi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione predetta, in relazione alle effettive esigenze di personale degli uffici, opifici e stabilimenti dei monopoli situati in talune regioni;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per un totale di undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, così ripartiti:

a) branca «coltivazioni tabacchi». . . . . posti n. 9
b) branca «Manifatture Tabacchi». . . . . posti n. 2

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale «per la meccanica» o «per l'elettrotecnica».

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei Carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della Legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla manifattura tabacchi di Napoli, via Galileo Ferraris n. 273, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni o della regione di cui all'art. 1 del presente decreto;

a quale branca di servizio («coltivazioni tabacchi», «manifatture tabacchi»), in ordine di preferenza, intendano essere nominati, qualora risultino vincitori; gli aspiranti possono dichiarare di concorrere solo per una branca;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione dal cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.
Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento seriologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.
Categorie dei candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F)*.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.
Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'arme o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.
Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Napoli nei giorni 26 e 27 maggio 1979, presso la manifattura tabacchi, via Galileo Ferraris n. 273, salva la facoltà, per l'Amministrazione, di istituire altre sedi, od indicare altra data, in relazione al numero dei candidati.

La prima prova scritta sarà comune a tutti i candidati; la seconda prova scritta verterà, invece, sugli argomenti che il citato programma allegato *C* prevede, separatamente, per i periti industriali «specializzazione per la meccanica» e per i periti industriali «specializzazione per l'elettrotecnica».

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.
Formazione della graduatoria e assegnazione alle singole branche

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego nonché gli eventuali idonei.

Col medesimo decreto saranno anche effettuate le assegnazioni dei vincitori alle singole branche, rispettando le preferenze secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, a discrezione della Direzione generale dei monopoli di Stato, alla branca con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550 parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a capo laboratorio o vice capo officina in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1979
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 158

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b)*, del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)*, dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non venga-

no superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b)* e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra Alto atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. *69-ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani:*

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti Alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti:*

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a)* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi:*

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo

1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, 482;

5) *cittadini deportati o internati:*

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a)*, dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti:*

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento:*

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:*

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero per la difesa;

10) *perseguitati razziali:*

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati:*

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato:*

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1ª prova (comune a tutti i candidati).

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazione della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª prova (per i periti industriali per la meccanica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Misure di portata - Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Circuiti oleodinamici - Macchine idrauliche.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Gas e vapori - Principi della termodinamica.

Generatori di vapore - Macchine termiche - Diagrammi entropici e di Mollier - Cicli - Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel - Nozioni sulle turbine a gas - Ventilatori - Compressori - L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche - Generatori di corrente - Motori elettrici - Trasformatori - Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misura - Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica - Impulso e quantità di moto - Lavoro di una forza e di una coppia - Principio della conservazione della energia - Potenza - Movimento d'inerzia - Urto dei corpi.

Resistenze allo strisciamento ed al rotolamento - Lubrificazione - Resistenza del mezzo - Trasmissione del lavoro - Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine - Rendimenti.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Deformazione - Verifica di stabilità - Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica - Acciaio - Leghe leggere - Bronzo - Ottone - Legno - Materie plastiche, ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia - Strumenti di misura e di controllo - Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo - Fusione - Fucinatura - Saldatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Estruzione.

Organizzazione della produzione - Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi - Elementi per il calcolo dei costi - Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

2ª prova (per i periti industriali per l'elettrotecnica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Pompe.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Nozioni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Elettrostatica - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Correnti elettriche continue e alternate - Grandezze periodiche e alternative e loro rappresentazione - Cenni di elettronica.

Circuiti elettrici e magnetici - Grandezze elettriche - Circuiti a corrente alternata monofasi e polifasi - Leggi relative - Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti - Tubi elettronici - Semiconduttori - Onde elettromagnetiche.

Generatori di corrente continua - Motori a corrente continua - Generatori di corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni - Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, avvolgimenti interni - Parallelo dei trasformatori - Autotrasformatori - Trasformatori di misura.

Conversione della corrente - Raddrizzatori - Accumulatori elettrici - Elettrochimica.

Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Cabine elettriche - Sottostazioni - Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Impianti di illuminazione.

Materiali conduttori, isolanti e magnetici - Isolamento dei conduttori - Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed alternata - Particolarità costruttive dei trasformatori, dei reostati, degli interruttori, ecc.

Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche per la prevenzione degli infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla manifattura tabacchi di Napoli
Via Galileo Ferraris n. 273

Il sottoscritto (cognome e nome). . . . . .(1)
nato a . . . . . (provincia di . . . . .)
il. . . . . e residente dal (2) . . . . . .
in . . . . . (c.a.p.) . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a periti industriali per la «meccanica» o per «l'elettrotecnica», da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e agli stabilimenti situati nella regione Campania.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . . .;
conseguito presso l'Istituto tecnico industriale di . . . . . .
in data. . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui sopra;

di voler essere assegnato, in caso di nomina, alle seguenti branche di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (9);

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (10) . . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) L'aspirante indichi, in ordine di preferenza, le branche («coltivazioni tabacchi», «manifatture tabacchi») in cui, se vincitore, intende essere nominato; egli può dichiarare di concorrere solo per una branca.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1174)

Concorso, per esami, a otto posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche «coltivazioni tabacchi» e «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto di decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concosi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione predetta, in relazione alle effettive esigenze di personale degli uffici, opifici e stabilimenti dei monopoli situati in talune regioni;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per un totale di otto posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, così ripartiti:

a) branca «coltivazioni tabacchi». . . . . posti n. 6
b) branca «manifatture tabacchi» . . . . . posti n. 2

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale «per la meccanica» o «per l'elettrotecnica».

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei Carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla manifattura tabacchi di Lecce, viale Repubblica n. 17, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni o della regione di cui all'art. 1 del presente decreto;

a quale branca di servizio («coltivazioni tabacchi», «manifatture tabacchi»), in ordine di preferenza, intendano essere nominati, qualora risultino vincitori; gli aspiranti possono dichiarare di concorrere solo per una branca;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione dal cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.
Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati

all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento seriologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.
Categorie dei candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F)*.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.
Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere la prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.
Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Lecce nei giorni 26 e 27 maggio 1979, presso la manifattura tabacchi, viale Repubblica n. 17, salva la facoltà, per l'Amministrazione, di istituire altre sedi, od indicare altra data, in relazione al numero dei candidati.

La prima prova scritta sarà comune a tutti i candidati; la seconda prova scritta verterà, invece, sugli argomenti che il citato programma allegato *C* prevede, separatamente, per i periti industriali «specializzazione per la meccanica» e per i periti industriali «specializzazione per l'elettrotecnica».

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al coloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.
Formazione della graduatoria e assegnazione alle singole branche

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego nonché gli eventuali idonei.

Col medesimo decreto saranno anche effettuate le assegnazioni dei vincitori alle singole branche, rispettando le preferenze secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, a discrezione della Direzione generale dei monopoli di Stato, alla branca con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550 parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a capo laboratorio o vice capo officina in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1979
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 159

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b)*, del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)*, dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b)* e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra Alto atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. *69-ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani:*

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti Alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti:*

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a)* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi:*

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) *cittadini deporati o internati:*

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a)*, dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti:*

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento:*

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:*

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero per la difesa;

10) *perseguitati razziali:*

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati:*

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato:*

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c)*. A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1ª prova (comune a tutti i candidati).

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazione della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª prova (per i periti industriali per la meccanica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Misure di portata - Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Circuiti oleodinamici - Macchine idrauliche.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Gas e vapori - Principi della termodinamica.

Generatori di vapore - Macchine termiche - Diagrammi entropici e di Mollier - Cicli - Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel - Nozioni sulle turbine a gas - Ventilatori - Compressori - L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche - Generatori di corrente - Motori elettrici - Trasformatori - Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misura - Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica - Impulso e quantità di moto - Lavoro di una forza e di una coppia - Principio della conservazione della energia - Potenza - Movimento d'inerzia - Urto dei corpi.

Resistenze allo strisciamento ed al rotolamento - Lubrificazione - Resistenza del mezzo - Trasmissione del lavoro - Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine - Rendimenti.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Deformazione - Verifica di stabilità - Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica - Acciaio - Leghe leggere - Bronzo - Ottone - Legno - Materie plastiche, ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia - Strumenti di misura e di controllo - Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo - Fusione - Fucinatura - Saldatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Estruzione.

Organizzazione della produzione - Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi - Elementi per il calcolo dei costi - Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

2ª prova (per i periti industriali per l'elettrotecnica)

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Pompe.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione delle calorie - Cambiamenti di stato - Nozioni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Elettrostatica - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Correnti elettriche continue e alternate - Grandezze periodiche e alternative e loro rappresentazione - Cenni di elettronica.

Circuiti elettrici e magnetici - Grandezze elettriche - Circuiti a corrente alternata monofasi e polifasi - Leggi relative - Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti - Tubi elettronici - Semiconduttori - Onde elettromagnetiche.

Generatori di corrente continua - Motori a corrente continua - Generatori di corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni - Trasformatori statici: principio di funzionamento struttura, avvolgimenti interni - Parallelo dei trasformatori - Autotrasformatori - Trasformatori di misura.

Conversione della corrente - Raddrizzatori - Accumulatori elettrici - Elettrochimica.

Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Cabine elettriche - Sottostazioni - Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Impianti di illuminazione.

Materiali conduttori, isolanti e magnetici - Isolamento dei conduttori - Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed alternata - Particolarità costruttive dei trasformatori, dei reostati, degli interruttori, ecc.

Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche per la prevenzione degli infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla manifattura tabacchi di Lecce
Viale Repubblica n. 17

Il sottoscritto (cognome e nome). . . . . .(1)
nato a . . . . . (provincia di . . . . .)
il. . . . . e residente dal (2) . . . . . .
in . . . . . (c.a.p.) . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a periti industriali per la «meccanica» o per «l'elettrotecnica», da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e agli stabilimenti situati nella regione Puglia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . . .; conseguito presso l'Istituto tecnico industriale di . . . . . in data. . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente (6) . . . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui sopra;

di voler essere assegnato, in caso di nomina, alle seguenti branche di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (9);

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (10) . . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) L'aspirante indichi, in ordine di preferenza, le branche («coltivazioni tabacchi», «manifatture tabacchi») in cui, se vincitore, intende essere nominato; egli può dichiarare di concorrere solo per una branca.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1175)

Concorso, per esami, a due posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione predetta, in relazione alle effettive esigenze di personale degli uffici, opifici e stabilimenti dei monopoli situati in talune regioni;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per due posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca «manifatture tabacchi», dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale «per la meccanica».

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei Carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

— siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

— siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla manifattura tabacchi di Cagliari, viale Regina Margherita n. 33, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3,

entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.
Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione del limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.
Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli:

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F)*.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi e quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.
Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.
Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Cagliari nei giorni 26 e 27 maggio 1979, presso la manifattura tabacchi, viale Regina Margherita n. 33, salva la facoltà, per l'Amministrazione, di istituire altre sedi, od indicare altra data, in relazione al numero dei candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.
Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione o delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a capo laboratorio o vice capo officina in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1979
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 160

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b)*, del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952 n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone di intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate.

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b)* e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra altoatesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell' Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani:*

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti:*

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*), della voce orfani, dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi:*

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) *cittadini deportati o internati:*

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti:*

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*), della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento:*

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:*

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) *perseguitati razziali:*

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati:*

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato:*

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alla precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1ª prova (comune a tutti i candidati).

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazione della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª prova (per i periti industriali per la meccanica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Misure di portata - Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Circuiti oleodinamici - Macchine idrauliche.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Gas e vapori - Principi della termodinamica.

Generatori di vapore - Macchine termiche - Diagrammi entropici e di Mollier - Cicli - Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel - Nozioni sulle turbine a gas - Ventilatori - Compressori - L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche - Generatori di corrente - Motori elettrici - Trasformatori - Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misura - Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica - Impulso e quantità di moto - Lavoro di una forza e di una coppia - Principio della conservazione dell'energia - Potenza - Movimento di inerzia - Urto dei corpi.

Resistenze allo strisciamento ed al rotolamento - Lubrificazione - Resistenza del mezzo - Trasmissione del lavoro - Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine - Rendimenti.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Deformazione - Verifica di stabilità - Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica - Acciaio - Leghe leggere - Bronzo - Ottone - Legno - Materie plastiche, ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia - Strumenti di misura e di controllo - Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo - Fusione - Fucinatura - Saldatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Estruzione.

Organizzazione della produzione - Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi - Elementi per il calcolo dei costi - Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla manifattura tabacchi di Cagliari
Viale Regina Margherita n. 33
09100 Cagliari

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . (1)
nato a. . . . . (provincia di . . . . . .)
il. . . . . e residente
dal (2) . . . . . in. . . . . (c.a.p. . . . .)
(provincia di . . . . . .) via. . . . . n. . . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca «manifattura tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a periti industriali per la «meccanica» da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e agli stabilmenti situati nella regione Sardegna.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione «meccanica» conseguito presso l'Istituto tecnico industriale di . . . . . .
in data. . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . . .,

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione Sardegna;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (9) . . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1176)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651025/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(411200790490)

L. 1.000